



CORSO DI DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE ottobre 2025 / marzo 2026

2. L'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti

14 novembre 2025 15.00-17.30

**L'EVOLUZIONE DELLA NOZIONE DI FAMIGLIA E I
TRATTAMENTI AI SUPERSTITI**

PROF. AVV. PASQUALE PASSALACQUA

UNIVERSITÀ DI ROMA TOR VERGATA – SOCIO AGI

LA RATIO DEI TRATTAMENTI DI REVERSIBILITÀ

La *ratio* dei trattamenti di reversibilità consiste nel garantire «ai beneficiari la protezione dalle conseguenze che derivano dal decesso del coniunto (fra le tante, Corte cost. n. 70 e 180 del 1999, n. 18 del 1998). Si realizza in tal modo, anche sul piano previdenziale, una forma di **ultrattivit della solidariet familiare** (ancora Corte cost. n. 180 del 1999), proiettando il relativo vincolo la sua forza cogente anche nel tempo successivo alla morte (così, con riferimento al rapporto coniugale, la sentenza di questa Corte cost. n. 174 del 2016)» (così di recente **Corte cost. n. 88 del 2022**).

I DUE TRATTAMENTI: LA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

Nonostante le disposizioni in materia non effettuino esplicitamente distinzioni, nella prassi si distingue generalmente tra **pensione di reversibilità** (in senso stretto) e **pensione indiretta**:

1. la prima è quella erogata ai superstiti nell'ipotesi in cui il *de cuius*, al momento della sua morte, era già titolare di un trattamento pensionistico.

Risultano reversibili la pensione di vecchiaia, la pensione di inabilità, la pensione di anzianità e la pensione supplementare.

Non sono invece reversibili l'assegno ordinario di invalidità e le rendite dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

I DUE TRATTAMENTI: LA PENSIONE INDIRETTA

2. La **pensione indiretta** è quella erogata ai superstiti alla morte del lavoratore assicurato, quindi non ancora titolare di pensione al momento della sua morte. In quest'ultimo caso la pensione spetta ai superstiti a condizione che fossero stati perfezionati i requisiti contributivi.

Il dante causa deceduto doveva aver maturato i requisiti minimi per l'accesso ad almeno una delle prestazioni dell'assicurazione di riferimento, vale a dire **15 anni di assicurazione e contribuzione oppure n. 780 contributi settimanali**, quale periodo minimo per l'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, a prescindere dalla collocazione temporale della suddetta contribuzione rispetto all'evento morte; oppure **5 anni di assicurazione e di contribuzione oppure n. 260 contributi settimanali, di cui almeno 3 anni oppure n. 156 contributi settimanali nel quinquennio precedente il decesso**, di cui alla disciplina dell'invalidità pensionabile.

LA GIURISPRUDENZA ESCLUSIONE TRASMISSIBILITÀ DIRITTO

In tema di pensione ai superstiti, a norma dell'art. 22, L. n. 903/1965, il diritto alla pensione di reversibilità spetta, alla morte del pensionato o dell'assicurato, *iure proprio*, a ciascuno dei soggetti individuati dalla citata norma, in ragione dei rapporti con il defunto e in relazione alla situazione in cui si trova al momento del decesso di questo; **deve pertanto escludersi che sia prevista la trasmissibilità del diritto a pensione di reversibilità e, in particolare, deve escludersi che, alla morte del titolare di pensione di reversibilità, detta pensione venga ulteriormente attribuita ai superstiti di questo.**

(Cass. Ord., 22.05.2024, n. 14287; cfr. in tale direzione anche Cass. 7.03.2013, n. 5731; Cass. 17.10.2011, n. 21425; Cass. 8.08.2002, n. 11999).

LA PENSIONE PRIVILEGIATA AI SUPERSTITI

Nel caso in cui la morte del pensionato risulti in «rapporto causale e diretto con finalità di servizio» viene riconosciuta la **pensione privilegiata ai superstiti** (art. 6, l. n. 222/1984). Il privilegio consiste nel fatto che per goderne non è prevista alcuna anzianità assicurativa e contributiva in capo al dante causa.

La prestazione non viene erogata nel caso in cui dal medesimo evento sia derivato il diritto a una rendita ai superstiti a carico dell'INAIL o altro trattamento analogo da parte di altri enti.

INDENNITÀ PER MORTE

Infine, il sistema italiano prevede in via residuale l'indennità per morte (art. 18, l. n. 1047/1957; art. 12, l. n. 233/1990), riconosciuta ai superstiti nel caso in cui non sussistano i requisiti per il diritto a pensione, a patto che il dante causa avesse almeno un anno di contribuzione nel quinquennio immediatamente precedente la morte (art. 23, l. n. 903/1965).

In caso di mancanza del coniuge, l'indennità spetta ai figli, sempreché siano in possesso dei requisiti soggettivi per la pensione di reversibilità.

La suddetta indennità è pari al prodotto tra l'importo dell'assegno sociale e il numero di annualità di anzianità contributive del dante causa. È condizione necessaria per l'erogazione anche in questo caso che i beneficiari non abbiano diritto a rendite a carico dell'INAIL o altro trattamento analogo da parte di altri enti e che inoltre non siano comunque titolari di un reddito superiore ad un'annualità di assegno sociale

DESTINATARI: CONIUGE SUPERSTITE DIVORZIATO

Una quota di pensione può essere anche attribuita dal Tribunale al coniuge a seguito di sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio che era stato contratto con il lavoratore defunto; la quota di pensione spettante, in tal caso, compete a condizione che il coniuge defunto fosse tenuto al versamento dell'assegno di divorzio.

In favore del coniuge superstite risposato, che per questo perda il diritto alla pensione, è prevista l'erogazione di una indennità *una tantum*, a carico dell'INPS, pari a due annualità di pensione perduta (art. 3, d.lgs.lgt. n. 39/1945).

LA GIURISPRUDENZA: CONCORSO CONIUGE ED EX CONIUGE

Il coniuge che passa a nuove nozze **perde il diritto alla pensione ai superstiti** e ha diritto a un **assegno**, per una volta, pari a **due annualità** (art. 3 d.lgs. lgt. 18.01.1945, n. 39) della quota di pensione in pagamento, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio (c.d. *doppia annualità*)

L'ex coniuge (non risposato) e il coniuge superstite hanno entrambi i requisiti per la pensione di reversibilità. La determinazione della quota spettante a ciascuno di essi deve essere effettuata, oltre che sulla base del **criterio legale della durata dei matrimoni**, anche ponderando ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, e individuati dalla giurisprudenza, quali **l'entità dell'assegno riconosciuto al coniuge divorziato, le condizioni economiche di entrambi e l'eventuale convivenza prematrimoniale**

(Cass. civ., Sez. I, Ord., 05.03.2025, n. 5839).

Non spetta la pensione di reversibilità all'ex coniuge che ha percepito l'assegno divorzile in un'unica soluzione (*una tantum*)

(Cass., sez. un., 24.09.2018, n. 22434).

I FIGLI

Hanno diritto alle prestazioni previdenziali a favore dei superstiti i figli **minori di diciotto anni**, compresi i figli nati entro il 300° giorno dalla data del decesso del dante causa.

Il limite dei diciotto anni di età viene elevato a 21 anni per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, qualora frequentino una scuola media o superiore, o per tutta la durata del corso legale di studi, ma non oltre il 26° anno di età, qualora essi frequentino l'università (art. 13, comma 6, r.d.l. n. 636/1939, come modificato da ultimo dall'art. 22, l. n. 903/1965)

Le prestazioni spettano anche ai figli di qualunque età riconosciuti **inabili al lavoro e a carico del genitore** al momento del decesso di questi

DESTINATARI: SUPERSTITE UNIONE CIVILE

La legge del 2016 ha esteso al **superstite dell'unione civile** la tutela per i superstiti (art. 1, comma 20, l. n. 76/2016, per cui: «*Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso»*).

La suddetta tutela, tuttavia, non trova applicazione per la coppia convivente more uxorio, non formalizzata in unione civile (cfr. sinora Cass. 3.11.2016, n. 22318; Cass. 14.03.2022, n. 8241; Cass. 14.09.2021, n. 24694)

DESTINATARI: NOVITÀ SU FIGLI DI UNIONE CIVILE REGISTRATA SUCCESSIVAMENTE - I

Cass. Civ., Sez. Lav., ord. 21.08.2024, n. 22992


ha rimesso alle Sezioni Unite il caso avente ad oggetto la concessione o meno della c.d. pensione di reversibilità nei confronti del partner dello stesso sesso, e **del figlio della coppia, ottenuto con procreazione assistita negli Stati Uniti (maternità surrogata), figlio biologico del coniuge ancora in vita ma formalmente comunque riconosciuto come figlio del deceduto da una pronuncia nonché dall'atto di nascita americano.**

Si tratta di questione nata prima della L. n. 76 del 2016. La coppia aveva contratto matrimonio a New York con relativa trascrizione in Italia come **unione civile, ma dopo** il decesso del coniuge avvenuto nel 2015, solo a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 76 del 2016

DESTINATARI: NOVITÀ SU FIGLI DI UNIONE CIVILE REGISTRATA SUCCESSIVAMENTE - II

Cass. Sez. Unite, 15.07.2025, n. 19596

E' rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 36 e 38 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636, nella parte in cui, limitando il diritto al coniuge, non consente l'attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite, in caso di decesso, verificatosi prima dell'entrata in vigore della L. n. 76 del 2016, dell'altro componente della coppia omosessuale, nonostante l'avvenuta formalizzazione del vincolo all'estero.



**dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla
Corte Costituzionale**

I GENITORI SUPERSTITI E I FRATELLI

In caso di assenza di coniuge o figli superstiti oppure quando questi non abbiano titolo alla pensione, la medesima spetta ai **genitori superstiti di età superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico**. A questi sono equiparati gli adottanti.

In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai **fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti** che non siano titolari di pensione, sempreché al momento della morte del dante causa risultino **permanentemente inabili al lavoro e a suo carico** (art. 13, comma 6, r.d.l. n. 636/1939, da ultimo modificato dall'art. 22, l. n. 903/1965).

PERCENTUALI PRESTAZIONI

- coniuge solo: **60%**
- coniuge e 1 figlio: **80%**
- coniuge e 2 o più figli: **100%**
- 1 figlio: **70%**
- 2 figli: **80%**
- 3 o più figli: **100%**
- 1 genitore: **15%**
- 2 genitori: **30%**
- 1 fratello o sorella: **15%**
- 2 fratelli e sorelle: **30%**
- 3 fratelli e sorelle: **45%**
- 4 fratelli e sorelle: **60%**
- 5 fratelli e sorelle: **75%**
- 6 fratelli e sorelle: **90%**
- 7 o più fratelli e sorelle: **100%**

LA GIURISPRUDENZA VIVENZA A CARICO

Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato spetta (oltre che al coniuge ed ai figli minorenni) una pensione ai figli superstiti ultradiciottenni riconosciuti inabili al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso di questi. Il requisito della «vivenza a carico», se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario **dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile** (nella specie, non era stata raggiunta la prova del concreto sostentamento, in maniera continuativa e prevalente, della donna ad opera del genitore)

(Cass. Ord., 09.06.2025, n. 15288; cfr. anche Cass. Ord. 15.08.2025, n. 23339).

LA GIURISPRUDENZA VIVENZA A CARICO

Quando una figlia orfana maggiorenne richiede la pensione di reversibilità del padre deceduto, è necessario che essa provi l'inabilità a proficuo lavoro esistente al momento della morte del pensionato e che dimostri di esser stata economicamente a carico del genitore defunto. Tale condizione può risultare adeguatamente comprovata mediante i **verbali delle visite mediche effettuate per l'accertamento dell'invalidità civile e documentazioni che attestino l'assenza di redditi propri e la convivenza con il *de cuius***

(Corte dei Conti Campania, Sez. giurisdiz., 04.08.2025, n. 259).

IMPORTO DELLA PENSIONE E DIRITTO *IURE PROPRIO*

L'importo della pensione che godono i beneficiari consiste in una quota percentuale della pensione già liquidata o della pensione che sarebbe spettata al dante causa defunto in relazione alla sua posizione assicurativa, riconosciuta comunque in misura differente a seconda del superstite che ne beneficia (La prestazione viene ripartita tra gli aventi diritto nelle seguenti proporzioni: il 60% al coniuge; il 20 o il 40% a ciascun figlio, se concorra o meno il coniuge; il 15% a ciascun genitore o fratello o sorella. In ogni caso la misura complessiva non può essere inferiore al 60%, né superiore al 100% della pensione diretta).

Il diritto in capo ai superstiti a ricevere la pensione di reversibilità, previa verifica dell'esistenza dei requisiti previsti dalla legge, **si acquisisce *iure proprio*, non essendo soggetto in alcun modo alle vicende ereditarie** (art. 22, l. n. 903/1965).

CUMULO TRATTAMENTI CON REDDITI

Art. 1, comma 41, l. n. 335 del 1995:

(...) Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F.

Importo dei limiti di reddito

Anno	Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
2025	Fino a € 23.532,60	Nessuna
	Oltre € 23.532,60 Fino a € 31.376,80	25 per cento
	Oltre € 31.376,80 Fino a € 39.221,00	40 per cento
	Oltre € 39.221,00	50 per cento

LA GIURISPRUDENZA: CUMULO TRATTAMENTI CON REDDITI

E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 Cost., il combinato disposto del terzo e quarto periodo del comma 41 dell'art. 1, l. 8.08.1995, n. 335, e della connessa **Tabella F**, nella parte in cui, in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario, non prevede che la decurtazione effettiva della pensione **non possa essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi**, poiché la regolamentazione del cumulo tra la prestazione previdenziale e i redditi aggiuntivi del suo titolare, laddove comporti una diminuzione del trattamento pensionistico, deve muoversi entro i binari della ragionevolezza, che verrebbe meno allorché siano applicate decurtazioni del trattamento di reversibilità in misura superiore ai redditi aggiuntivi goduti dal beneficiario nell'anno di riferimento. **Corte Cost. n. 162/2022 – v. Circ. INPS n. 108/2023**

Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario nei limiti di cui alla Tabella F della legge n. 335/1995. L'INPS ha l'obbligo di verificare annualmente le situazioni reddituali dei pensionati e di procedere al recupero di quanto eventualmente pagato in eccesso.

L'INQUADRAMENTO SISTEMATICO: L'ART 38 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

1. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
2. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
3. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
4. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
5. L'assistenza privata è libera

I trattamenti di reversibilità NON hanno espressa copertura costituzionale

L'INQUADRAMENTO SISTEMATICO: L'ART 31 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

1. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
2. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo

ESTENSIONE DEI DESTINATARI DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - I

- **Corte cost. n. 164/1975:** il diritto alla pensione spetta anche ai figli postumi, così come ai figli coniugati alla data del decesso del dante causa, se inabili e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo.
- **Corte cost. n. 140/1979:** la pensione di reversibilità non viene persa dalle figlie in caso di successivo matrimonio.
- **Corte cost. n. 6/1980:** illegittimità costituzionale dell'art. 13 del r.d.l. n. 636/1939 nella parte in cui stabiliva che «se superstite è il marito la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 10», con conseguente eliminazione di tale condizione ai fini del riconoscimento del diritto.

ESTENSIONE DEI DESTINATARI DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - **II**

- **Corte cost. n. 286/1987; Corte cost. n. 1009/1998; Corte cost. n. 450/1989**; per il settore pubblico **Corte cost. n. 346/1993 e Corte cost. n. 284/1997**: illegittime le normative che non riconoscevano il diritto alla pensione di reversibilità per il coniuge separato legalmente con addebito, da allora riconosciuto, ma solo se già titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto.
- **Corte cost. n. 180/1999**: ha riconosciuto il trattamento pensionistico a favore dei superstiti, inoltre, ai nipoti minori che vivono a carico degli ascendenti.
- **Corte cost. n. 187/2000 e poi Corte cost. n. 447/2001**: hanno riconosciuto il diritto alla pensione anche al coniuge superstite che avesse contratto nuovo matrimonio dopo la data del pensionamento del lavoratore defunto

ESTENSIONE DEI DESTINATARI DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - III

- **Corte cost. n. 433/2005:** illegittimità costituzionale degli artt. 30 e 31, l. n. 1035/1939 (Approvazione dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari), nella parte in cui, ai fini del trattamento pensionistico di riversibilità, non prevedono la parificazione fra orfani minorenni e orfani maggiorenni.
- **Corte cost. n. 311/2006:** illegittimità costituzionale dell'art. 55, l. n. 648/1950 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), nella parte in cui non prevedeva il vedovo quale soggetto di diritto alla pensione indiretta di guerra.
- **Corte cost. n. 191/2015:** illegittimità art. 60, co. 1 e 3, TU delle norme in materia di pensioni di guerra (dPR n. 915/1978) nella parte in cui, disciplinando il diritto alle pensioni indirette di guerra, subordinavano il diritto alla pensione della madre del militare, deceduto per fatto bellico o a causa del servizio, **separata** dal marito, alla condizione del mancato ricevimento dallo stesso degli alimenti, mentre tale requisito non è previsto per le madri vedove.

ESTENSIONE DEI DESTINATARI DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - **IV**

- **Corte cost. n. 174/2016:** l'illegittimità costituzionale in parte qua della l. n. 111/2011, volta a scoraggiare i c.d. **“matrimoni di convenienza”**, ovvero quei matrimoni che in ragione della brevità della durata e della rilevante differenza di età tra i coniugi potevano insospettire e portare a ritenere che le nozze fossero state contratte esclusivamente per motivazioni economiche. La norma, che prescriveva nel caso sopracitato la riduzione della pensione ai superstiti, è stata considerata come irragionevole, incoerente e lesiva dei diritti previdenziali del coniuge superstite e «fortemente dissonante rispetto all’evoluzione del costume sociale».
- **Corte cost. n. 88/2022:** illegittimità costituzionale dell’art. 38 dPR n. 818/1957, nella parte in cui **non** includeva tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i **nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati**.

LA NATURA IBRIDA DEI TRATTAMENTI REVERSIBILITÀ

L'inquadramento solo **previdenziale** della tutela dei superstiti appare in crisi anche per il fatto che questa si basa sul presupposto della più o meno **dipendenza** del soggetto beneficiario della tutela dal soggetto assicurato deceduto, che vale a farne emergere il **carattere assistenziale** [già PERSIANI 1980]

L'importo inoltre viene ridotto in presenza di altri redditi del beneficiario della prestazione e, quindi, si determina una parziale limitazione del cumulo dei due (art. 1, comma 41, l. n. 335/1995), nella prospettiva della **valutazione del bisogno in concreto tipico delle prestazioni assistenziali** espressa da quella normativa, che ha superato il vaglio di costituzionalità (Corte cost. n. 446/2002)

Inoltre in **Corte cost. n. 88/2022** fa riferimento alla possibile lesione dell'art. 38, ma del comma 1, Cost., in relazione al mancato riconoscimento della pensione di reversibilità in favore dei nipoti maggiorenni, orfani e interdetti, quali soggetti sprovvisti dei mezzi necessari per vivere. Si parla del bisogno di soggetti non lavoratori, ascrivibile dunque al versante dell'assistenza sociale, soddisfatta tuttavia attraverso un istituto di stampo previdenziale quale la pensione di reversibilità, a conferma della sua natura ibrida.